

REGOLAMENTO (CE) N. 463/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 febbraio 2000

relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dai paesi ACP per l'approvvigionamento delle raffinerie comunitarie durante il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2 e l'articolo 44, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 2038/1999, durante le campagne di commercializzazione 1995/1996-2000/2001 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 95/284/CE del Consiglio ⁽²⁾, solamente con i paesi ACP che sono parte contraente del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro.

(2) I quantitativi di zucchero preferenziale speciali da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 44 del regolamento (CE) n. 2038/1999 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario. Questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d'ora, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie durante una parte di questa campagna. Con il regolamento (CE) n. 1436/1999 della Commissione ⁽³⁾, dei contingenti sono stati quindi aperti per il periodo dal 1° luglio 1999 al 29 febbraio 2000. I dati previsionali di produzione di zucchero greggio di canna sono tuttora disponibili per la campagna di commercializzazione 1999/2000. Occorre pertanto aprire tale contingente per la seconda parte della campagna. A causa del fabbisogno massimo previsto di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e dei quantitativi mancanti che risultano dal bilancio previsionale, occorre autorizzare ogni Stato membro di raffinazione per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2000 ad importare determinate quantità.

(3) Ai sensi degli accordi succitati, i raffinatori interessati debbono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata. Occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna 1999/2000.

(4) Onde evitare una rottura degli approvvigionamenti, occorre autorizzare gli Stati membri in causa a rilasciare dei certificati dopo il 29 febbraio 2000 nel corso della campagna di commercializzazione 1999/2000 per i quantitativi da importare secondo il regolamento (CE) n. 1436/1999, per i quali non sono state presentate delle domande fino a tale data.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2000 è aperto, nell'ambito della decisione 95/284/CE, per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, un contingente tariffario di 8 500 t, espresse in zucchero bianco, originarie dei paesi ACP previsti dalla suddetta decisione.

Questo contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4097.

Articolo 2

1. Un dazio ridotto speciale di 5,41 EUR/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo si applica all'importazione del quantitativo di cui all'articolo 1.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, il prezzo d'acquisto minimo che dev'essere pagato dai raffinatori comunitari è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

Articolo 3

I seguenti Stati membri sono autorizzati ad importare, nell'ambito del contingente fissato all'articolo 1 e alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti quantitativi mancanti espressi in zucchero bianco:

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 181 dell'1.8.1995, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 62.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 3.8.1995, pag. 18.